

STATUTO

**Approvato dal Consiglio Direttivo in data 29/01/2001
e dall'Assemblea Generale dei soci il 1/3/2001**

- 1) E' liberamente costituita l'Associazione denominata “ VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE PERSICETO – V.P.C.P.” con sede in San Giovanni in Persiceto Via Torricelli n° 5/a.

La modifica della sede legale non comporta modifica dello Statuto

- 2) L'Associazione, senza scopo di lucro, costituita per fini esclusivi di solidarietà, si propone lo svolgimento dell'attività di protezione civile, la riunione, il collegamento e la collaborazione con Enti che operano nell'ambito della protezione civile, la incentivazione ed il miglioramento degli studi e delle ricerche del territorio. E quindi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'interesse e la conoscenza della protezione civile;
- b) individuare i potenziali rischi sul territorio;
- c) favorire la creazione di gruppi di lavoro aventi per obiettivo l'osservazione e la ricerca delle zone soggette a calamità editando opportune mappe di rischio;
- d) promuovere di concerto con le istituzioni, piani operativi per l'addestramento del personale della protezione civile.
- e) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività che siano giudicate utili per il conseguimento delle proprie finalità, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed

estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni.

- 3) Possono essere associate tutte le persone fisiche, di cittadinanza italiana e straniera, che abbiano raggiunto la maggiore età e che si rendano disponibili a prestare la loro opera a titolo gratuito.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo titolo gratuito. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante dal lavoro dipendente, è incompatibile con quello di associato.

- 4) Chi vuole divenire associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, mestiere o professione, le proprie specifiche attitudini. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda, delibera in merito ed indi comunica l'esito all'interessato.

- 5) Ogni associato ha l'obbligo di partecipare all'attività sociale prestando la propria opera personale e gratuita, di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, di osservare fedelmente le norme statutarie e regolamentari.

- 6) La qualità di associato si perde per:

- a) Recesso = che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto immediato.

- b) Esclusione = deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il collegio dei Probiviri, nei confronti di chi non adempie agli obblighi assunti e si rende responsabile di azioni lesive per l'immagine dell'Associazione. Hanno rilievo le gravi inadempienze. La relativa decisione è assunta previa contestazione all'interessato degli addebiti che gli si muovono.
- 7) L'Assemblea degli associati è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è convocata con avviso scritto inviato ai soci ed affisso nella sede sociale, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere data, luogo e ora dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da tenersi almeno 48 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli intervenuti aventi diritto al voto.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'elezione alle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Ciascun associato ha diritto soltanto ad un voto.

- 8) Tutti gli associati hanno diritto di intervento all'Assemblea, sono computati ai fini della valida costituzione dell'organo e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali. Le cariche associative sono liberamente elettive e gratuite.

9) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

All'Assemblea spetta, tra l'altro, di:

- a) fissare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali, e le modalità per costituire i gruppi di lavoro;
- b) eleggere i 9 membri del Consiglio Direttivo, i 3 Sindaci revisori e i 3 probiviri scelti tra gli associati,
- c) approvare la relazione dell'attività sociale svolta,
- d) approvare il bilancio consuntivo,
- e) approvare risoluzioni, protocolli d'intesa e convenzioni con Enti pubblici e privati,
- f) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 23,
- g) approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche proposte dal Consiglio Direttivo,
- h) stabilire i criteri per eventuali rimborsi spese agli associati,
- i) deliberare su tutti gli altri argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio Direttivo.

10) L'associato che non può intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

11) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri eletti dall'assemblea.

Alle adunanze del Consiglio possono essere ammessi osservatori o esperti esterni all'Associazione con facoltà di espressione verbale; ad essi non spetta il diritto di voto.

12) I 9 membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tra essi il Consiglio nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere. In caso di vacanza della carica di consigliere a chi viene a mancare subentra il primo dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. Ove non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si considererà decaduto ed occorrerà fare luogo alla sua integrale rielezione. Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente. Il Consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive, senza giustificazione o valido motivo, da comunicarsi per iscritto, decade dall'incarico.

13) Al Consiglio Direttivo spetta di eseguire le delibere dell'assemblea, e tutti i poteri che non sono espressamente riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) nominare i quattro Capi Gruppo, che non potranno essere scelti fra i membri del Consiglio Direttivo e che saranno invitati a partecipare ad ogni Consiglio Direttivo, senza potere di voto;
- b) predisporre i regolamenti dell'Associazione;
- c) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- d) deliberare in merito all'attività sociale secondo le linee di indirizzo di programmazione approvate dall'Assemblea dei soci

14) Il Presidente del Consiglio è Presidente dell'Associazione.

La rappresentanza dell'Associazione, la presidenza dell'assemblea e del Consiglio spettano al Presidente, il quale inoltre intrattiene i contatti con Enti ed Associazioni, vigila sulla applicazione dello statuto, si occupa dei finanziamenti compresa la facoltà con firma singola e su mandato del consiglio di aprire e chiudere c/c bancari e/o postali ed utilizzarli mediante emissione di assegni bancari, circolari, bonifici e mandati sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le funzioni di questi vengono esercitate dal Vice Presidente o in assenza di questo ultimo dal Consigliere Anziano.

E' considerato Consigliere Anziano quel Consigliere che ha ricoperto la carica per un maggior numero di anni; oppure quel Consigliere che è socio dell'Associazione da più tempo; oppure il Consigliere più anziano di età. Il Presidente non può durare in carica per più di tre mandati consecutivi.

15) Il Segretario invia le convocazioni, redige i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, cura la corrispondenza e l'archivio. In caso

di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte da un altro membro del Consiglio. Con il consenso del Consiglio Direttivo può scegliere un socio che lo aiuti nell'espletamento delle sue mansioni.

- 16) Al Tesoriere è affidata la tenuta dei libri contabili, la compilazione degli inventari, l'emissione e l'incasso dei mandati, la redazione del bilancio da sottoporre al consiglio e quindi all'Assemblea e con firma singola sono devoluti tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Con il consenso del Consiglio Direttivo può scegliere un socio che lo aiuti nell'espletamento delle sue mansioni.

- 17) Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo e di vigilanza dell'Amministrazione. Il Collegio deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge, accertare la regolare tenuta della contabilità. Il Collegio si compone di tre membri nominati dall'assemblea. L'ufficio è gratuito ed è incompatibile con il mandato di consigliere. Nella prima seduta il collegio nomina il suo Presidente.

- 18) Il Consiglio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio è posto a salvaguardia della componente deontologica e di immagine dell'Ente, dei diritti delle minoranze e del singolo associato. Il Collegio esprime risoluzioni che non vincolano gli organi associativi, ma le decisioni contrarie o difformi di questi ultimi devono essere convenientemente motivate e sottoscritte per essere riportate agli atti. Nel procedimento per esclusione il consiglio esprime parere obbligatorio non vincolante. L'ufficio è gratuito.

- 19) Per il migliore svolgimento dell'attività tra gli associati si formano dei "gruppi di lavoro" ciascuno con una specifica competenza, secondo le indicazioni generali espresse dall'assemblea e le direttive date dal Consiglio.
- 20) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi, dalle donazioni, e dai beni acquistati con i fondi di cui sopra. I beni e le loro rendite sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare pervenuto all'Associazione per mezzo di acquisti, lasciti e donazioni da parte di persone fisiche, Enti pubblici e privati.
- 21) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio predispose il bilancio consuntivo di cui al punto 13/c precedente. Il documento deve essere redatto con chiarezza, precisione e veridicità dal Tesoriere.
- 22) Lo stemma dell'Associazione è costituito da una figura geometrica a "cupola" in cui è disegnato un pesco su di uno sfondo colore celeste e bianco; inoltre è inserita la dizione – Volontari Protezione Civile Persiceto.
- 23) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La delibera di scioglimento dell'Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe.

- 24) All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 25) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.